

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 17 del 05.04.2007

COMUNE DI BORNO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

INDICE

ART. 01 - oggetto del Regolamento

ART. 02 - soggetti passivi

ART. 03 - aliquota

ART. 04 - modalità di versamento

ART. 05 - esenzioni

ART. 06 - funzionario responsabile

ART. 07 - disposizioni finali

ART. 08 - entrata in vigore

ART. 01 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina nel Comune di Borno, l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), istituita ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 02 - SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Borno, alla data del 01 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART. 03 - ALIQUOTA

L'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita dal Comune di Borno nell'anno 1999, è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali. La predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione di Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

La deliberazione di cui al comma 2 è efficace con la pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

ART. 04 – MODALITÀ' DI VERSAMENTO

Il versamento per l'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche.

Il limite fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto o per il quale non si effettuano rimborsi è di Euro 5,00.

ART. 05 - ESENZIONI

I contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Borno di cui all'art. 02, sono esonerati dal pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., qualora abbiano un reddito ISEE pari o inferiore ad Euro 5.500,00 annui.

ART. 06 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

E' nominato funzionario per la gestione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 07 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 08 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2007.